

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione Speciale Spedizionieri Doganali, per l'anno 2002, derivanti dall'evoluzione normativa, si illustra preliminarmente la legge 16 luglio 1997, n.230 recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, stabilisce che dalla suddetta data: resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorché cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma

dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n 297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS una apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti che la predetta legge assegna all'Istituto ha richiesto la preliminare risoluzione delle questioni di seguito indicate, che è stata fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n. 230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n. 230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503", vale a dire alla stessa età prevista per il pensionamento ordinario a carico del soppresso Fondo.

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera a, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Si è posto quindi il problema se per il diritto alle "quote di pensione" continuassero a essere richiesti almeno 20 anni di contributi ovvero se la pensione fosse liquidabile anche con anzianità inferiori e, in tale ultima ipotesi, se le quote aggiuntive di pensione derivanti da anzianità inferiori a quella minima ventennale fossero reversibili ai superstiti e soggette a perequazione; infine, se per la concessione di dette "quote" fosse necessaria anche la cancellazione dall'Albo professionale, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha osservato che, "considerata la generale salvaguardia che il legislatore ha voluto concedere alle anzianità assicurative maturate al 31 dicembre 1997 nel Fondo da sopprimere, appare del tutto pacifica l'applicazione delle norme del Fondo per il calcolo della quota aggiuntiva di pensione in presenza di un'anzianità contributiva nel Fondo stesso non inferiore a quella minima richiesta dal predetto Regolamento (20 anni, ai sensi dell'art. 25) per l'accesso alla pensione ordinaria, con conseguente reversibilità ai superstiti di tale quota, così come disposto dagli artt. 28 e segg. del Fondo".

"Precisato ciò", rileva la nota ministeriale, "il principio di salvaguardia sopra evidenziato risulterebbe comunque compromesso se non fosse data la possibilità di far valere automaticamente, ai fini pensionistici, anche le anzianità, acquisite nel Fondo soppresso, inferiori a quella minima ventennale. Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve dunque necessariamente intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni".

"Si ritiene infine che, essendo intervenute da un lato la soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali e dall'altro la presa in carico dell'erogazione delle relative quote di pensione da parte dell'INPS, non sia più operante la disposizione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento del Fondo, secondo la quale la concessione dei trattamenti previdenziali del Fondo medesimo è subordinata alla cancellazione od alla radiazione dall'Albo professionale degli spedizionieri doganali".

In applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, le domande di pensione presentate da iscritti al soppresso Fondo che abbiano compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni dal 1° gennaio 2000) possono essere accolte, qualunque sia la durata dell'iscrizione al Fondo e indipendentemente dalla cancellazione degli interessati dall'Albo.

Risolto positivamente il problema del diritto alla pensione anche sulla base di un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni, si è posto il problema delle modalità di calcolo della quota di pensione ordinaria maturata con un'anzianità inferiore a quella minima ventennale.

In merito il Ministero del Lavoro ha concordato sulla soluzione di computare, "per ogni anno di contribuzione, un ventesimo dell'importo pensionistico previsto dall'articolo 25 del

Regolamento del Fondo in caso di anzianità di iscrizione minima".

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n. 230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del previsto requisito di età, "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Si è posto quindi il problema se la quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 fosse suscettibile di "aggiornamento" fino alla data della sua liquidazione con lo stesso sistema di aggiornamento annuale dell'importo delle pensioni da liquidare, applicato nel soppresso Fondo ai sensi dell'articolo 31 del relativo Regolamento, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n.608, che disciplina gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni già erogate.

Quanto alla previsione dell'erogazione della quota di pensione "in aggiunta" ad altri trattamenti, è stato chiesto al Ministero se si dovesse intendere nel senso di una conferma del diritto degli interessati alla corresponsione della quota, al perfezionamento del requisito di età, anche in presenza della titolarità di altri trattamenti.

Infine, si è posta la questione se le posizioni assicurative fatte valere nel Fondo al 31 dicembre 1997 dovessero essere utilizzate esclusivamente per la concessione di quote aggiuntive di pensione o se potessero essere anche oggetto di ricongiunzione in altre gestioni assicurative.

In proposito il Ministero del Lavoro ha anzitutto rilevato che l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2 (la quota "è conservata"), non può implicarne la cristallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il predetto Dicastero ha poi aggiunto: "Infatti, mentre da un lato va puntualizzato che il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'altro non sembra né ragionevole né in linea con lo spirito del provvedimento privare i destinatari delle disposizioni in esame

dell'aggiornamento annuale dell'importo della quota di pensione. In tale prospettiva, pertanto, attraverso il concetto di conservazione della quota di pensione si è inteso semplicemente offrire una tutela di ordine generale alle situazioni assicurative in essere al momento della soppressione del Fondo".

"Su tale punto risulta altresì ovvio, inoltre, che l'espressione utilizzata dal legislatore, secondo la quale la quota maturata presso il Fondo soppresso è erogata in aggiunta ad altri trattamenti pensionistici sta a significare che tale quota è erogata anche in presenza di altre prestazioni pensionistiche e non che l'esistenza di tali trattamenti è condizione necessaria per l'erogazione della quota medesima".

Il Ministero del Lavoro ha infine precisato che "i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generali vigenti presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame".

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n. 230 dispone che "si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

La richiamata disposizione della legge n. 608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297".

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n. 608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297".

Poiché la legge n. 230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questione se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla legge n. 230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n. 230, di soppressione del Fondo previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità in quanto iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, nella quale non hanno ancora maturato i richiesti requisiti per la pensione di invalidità, ha espresso parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari dovranno trovare capienza negli stanziamenti già iscritti nell'apposita gestione ad esaurimento istituita presso l'INPS.

A conclusione della presente disamina si fa presente che in materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha fissato nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione per l'anno 2002.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2002 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 2001 tra l'aumento attribuito in via previsionale nella misura del 2,4 per cento e l'aumento definitivo del 2,6 per cento.

PAGINA BIANCA



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA**

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI  
PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA  
ART.43 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488**

**RENDICONTO 2002**

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2002 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. si riassume in:

- ❖ 4.422 mln di ENTRATE
  
- ❖ 4.422 mln di USCITE
  
- ❖ 1 mln di AVANZO PATRIMONIALE

Prima di procedere alla illustrazione delle principali poste del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2002 raffrontate con quelle indicate in sede di previsioni originarie ed aggiornate per il 2002, nonché con quelli riferite al consuntivo 2001;
  
- la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio in esame.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	1^ NOTA DI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
	2001	VARIAZIONE 2002	AGGIORNATO 2002	2002
	( in milioni di euro )			
1 AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	1	1
2 ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori .....	1.034	1.014	982	1.007
- Quote di partecipazione degli iscritti.....	1	1	1	1
- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.....	(...)	-	(...)	(...)
- Poste correttive e compensative di spese.....	6	6	3	76
- Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS.....	14	21	18	59
- Trasferimenti dalla GIAS.....	3.027	3.304	3.282	3.279
- Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici.....	(...)	(...)	(...)	(...)
TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.082	4.346	4.286	4.422
3 USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali.....	3.993	4.235	4.254	4.408
- Trasferimenti passivi.....	2	2	2	2
- Oneri finanziari.....	(...)	-	-	(...)
- uscite non classificabili in altre voci.....	(...)	-	-	(...)
- Trasferimento ad altre Gestioni dell'INPS.....	8	6	7	7
- Spese di amministrazione.....	17	17	14	4
- Interessi passivi sul conto corrente con l'INPS.....	62	85	9	(...)
- Oneri tributari.....	(...)	1	(...)	1
-Assegnazione a riserve tecniche.....	-	-	-	(...)
TOTALE DELLE USCITE.....	4.082	4.346	4.286	4.422
4 AVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	1	1	1	1

(...) Dato inferiore al milione di euro

Passando al commento delle principali voci di entrata e di spesa che compongono il bilancio, si illustra quanto segue.

**Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti** – Il gettito contributivo, per l'anno 2002, ammonta a 1.007 mln (1.034 mln nel 2001), e sono da riferire :

- per 995 mln ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato spa, dalle varie società nate dallo scorporo di alcune attività dalla predetta azienda, e dalle aziende con dipendenti che hanno conservato l'iscrizione al Fondo speciale FS;
- per 3 mln ai contributi dovuti per il personale transitato dalle FS all'Istituto;
- per 9 mln per la copertura degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati di cui alla legge 141/1990 per il periodo dall'1 gennaio 2002 al 31 luglio 2002.

La diminuzione di 27 mln, rispetto all'anno 2001, è da attribuire per :

- 5 mln alla riduzione del monte retributivo imponibile, conseguente alla riduzione del numero degli iscritti (96.800 alla fine dell'anno 2002) parzialmente compensata dallo sviluppo delle retribuzioni;
- 22 mln alla contrazione dei contributi dovuti dalle Ferrovie per la copertura degli oneri per il pensionamento anticipato, concesso ai sensi della legge 141/1990, scaduto il 31 luglio 2002.

**Quote di partecipazione degli iscritti** – Iscritte per 1 mln (1 mln nel 2001), si riferiscono al riscatto di periodi scoperti di assicurazione e ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

**Poste correttive e compensative di spese correnti** – Ammontano a 76 mln con un incremento di 70 mln rispetto all'anno 2001, e si riferiscono sia al recupero di prestazioni indebite che al riaccredito, da parte delle poste e delle banche, di prestazioni disposte per le quali non è andato a buon fine il pagamento.

**Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS** – Ammontano a 59 mln (14 mln nel 2001) e si riferiscono a valori trasferiti per ricongiunzioni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979. Il maggior trasferimento di 44 mln, rispetto all'anno 2001, deriva dalla

definizione, da parte delle varie Sedi, di un più elevato numero di domande di ricongiunzioni rispetto agli anni precedenti.

**Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali** – Pari a 3.279 mln( 3027mln nel 2001), deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate dell'anno, e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092. Rispetto all'anno precedente l'onere posto a carico Stato ha subito un incremento di 252 mln.

**Spese per prestazioni istituzionali** – Ammontano a 4.408 mln, con un incremento di 415 mln, rispetto al dato del 2001( 3.993 mln), che attiene, principalmente :

- agli esodi, incentivati da parte delle società di riferimento, avvenuti negli ultimi giorni del 2001, che hanno prodotto un picco significativo di nuove liquidazioni di pensioni dirette che, nell'anno 2002, hanno toccato il numero di 9.448;
- alla trasformazione di pensioni da provvisorie, liquidate negli ultimi anni, in definitive;
- all'applicazione delle perequazione automatica che per l'anno 2002 - con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001 – è stata fissata in via previsionale nella misura del 2,7 per cento e per l'anno 2001 in via definitiva nella misura del 2,6 per cento con un conguaglio dello 0,2 per cento.

Gli oneri pensionistici a carico del Fondo sono al netto della maggiore perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art 69, comma 1 e 2, della legge n.388/2000, e dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 70, comma 8, della medesima legge. Tali oneri sono stati assunti direttamente a carico dello Stato “con specifici finanziamenti”, e, conseguentemente, esposti nel bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestioni previdenziali;

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al tipo, al numero, all'importo annuo complessivo e medio delle pensioni corrisposte nell'anno 2002

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI IN  
CORSO DI PAGAMENTO ALLA FINE DELL'ANNO 2002 (\*)

Categoria	Numero (a)	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo
Dirette	173.103	3.301.401.751,17	19.071,89
Reversibili	78.191	904.574.639,17	11.568,78
<b>Totale</b>	<b>251.294</b>	<b>4.205.976.390,34</b>	<b>16.737,27</b>

(\*) al netto delle pensioni degli Assuntori Ferroviari

(a) Nei dati della tabella si è tenuto conto di n. 530 pensioni giacenti al 31 dicembre 2002 di cui 470 di vecchiaia, 10 di invalidità e 50 di reversibilità il cui importo complessivo, pari a € 5.423.840,00, è stato considerato come rateo alla fine dell'anno.

**Trasferimenti passivi** - Pari a 2 mln ( 2 mln nel 2001) si riferiscono alle contribuzioni che il Fondo deve pagare allo Stato, sul gettito dei contributi riscossi, per il finanziamento degli Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale e all'Istituto Italiano di medicina sociale.

**Trasferimenti ad altre gestioni** - Ammontano a 7 mln (8 mln nel 2001) e rappresentano i contributi assicurativi a carico del Fondo per la doppia assicurazione del personale navigante di ruolo "da data anteriore al 1.9.1984" da destinare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 41 della legge n. 413/1984. Sono stati determinati sulla scorta della comunicazione delle Ferrovie dello Stato spa inerente le retribuzioni del suddetto personale. La diminuzione di 1 mln è da attribuire al naturale calo del numero dei soggetti assicurati.

**Spese di amministrazione** - Quantificate in 4 mln ( 17 mln nel 2001), sono al netto dell'onere relativo al personale trasferito all'INPS per il quale è previsto un apporto annuo dello Stato, e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite al Fondo per lo svolgimento dei compiti istituzionali

in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

Al riguardo, si rammenta che nel 2002 gli adempimenti relativi alla gestione e al pagamento delle pensioni, sono stati svolti dall'Istituto per l'intero anno.

Nella tabella che segue si fornisce l'analisi, per grandi aggregati, delle spese sostenute negli anni 2002 e 2001.

### SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(In migliaia di euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2001	2002
Spese per il personale	8.053	8.510
Spese per servizi affidati ad altri Enti:		
- Amministrazione Postale	1.753	1.900
- Banche e Uffici c/c postali	1.708	1.700
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.158	490
Illuminaz., forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manut. e adattamento stabili strumentali	1.848	885
Spese per accertamenti sanitari	(...)	(...)
Spese per servizi informatici e ammortamento apparecchiature informatiche	436	640
Altre spese	13.556	721
TOTALE	28.512	14.846
Meno :Recuperi	10.999	10.737
Meno : Residui insussistenti passivi	147	182
TOTALE NETTO	17.366	3.947

**STATO PATRIMONIALE**

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre sono evidenziate per grandi aggregati nel prospetto che segue:

(in milioni di euro)

	Situazione al 1° Gennaio	Situazione al 31 Dicembre	Variazioni
<b>ATTIVITÀ</b>			
- Credito in c/c con l'INPS	-	1.346	1.346
-Quota di partecipaz. all'acquisiz di immobili adibiti ad uffici	1	1	-
- Residui attivi	24	2	-22
- Crediti verso altre gestioni INPS	1.443	-	-1.443
- Ratei attivi	121	119	-2
<b>Totale delle attività</b>	<b>1589</b>	<b>1.468</b>	<b>- 121</b>
<b>PASSIVITÀ</b>			
- Debito in C/C con l'INPS	91	-	-91
- Residui passivi	1.498	1.462	-36
- Poste rettificative dell'attivo	-	1	1
- Ratei passivi	-	5	5
<b>Totale delle passività</b>	<b>1.589</b>	<b>1.468</b>	<b>- 121</b>
<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



**Oneri tributari** – Previsti in 1 mln conseguono alla previsione dell'IRAP - che l'INPS è tenuto a corrispondere sulle retribuzioni per il personale dipendente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgvo. n.446/1997 a seguito della cessazione dei contributi di malattia - e viene attribuita alle gestioni amministrate sulla base del personale che risulta svolgere compiti per l'attività istituzionale del Fondo.

**Risultato di esercizio** – In relazione alla integrale copertura, da parte dello Stato, dello squilibrio gestionale pari a 3.279 mln, il risultato di esercizio risulta pari a zero.

Con riferimento alle voci più significative si osserva quanto segue:

**Credito in c/c con l'INPS** - Pari a 1.346 mln( nel 2001 debito in c/c di 91 mln) rappresenta la disponibilità liquida della gestione al 31 dicembre. Il saldo positivo del c/c è da attribuire alla riscossione del credito verso la GIAS conseguente al pagamento a fine anno, da parte dello Stato, dei disavanzi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato (1443mln/i €). Tale importo dovrà essere riversato allo Stato nel prossimo anno, per estinguere il debito per anticipazioni di tesoreria a suo tempo ricevute.

**Residui attivi** – Ammontano a 2 mln e riguardano per:

- 1 mln. i crediti per contributi per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui alla legge 141/1990 e i crediti verso la FF.SS spa per valori di riscatto a carico degli iscritti trattenuti sulle retribuzioni;
- 1 mln. i crediti per prestazioni indebite da recuperare.

**Ratei attivi** – Inseriti per 119 mln. corrispondono ai contributi dovuti per il mese di dicembre che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

**Poste rettificative dell'attivo** – Pari a 1 mln si riferiscono al fondo svalutazione dei crediti per prestazioni da recuperare.

**Residui passivi** - Iscritti per 1.462 mln., si riferiscono per

- 17 mln al debito per prestazioni istituzionali;
- 2 mln ai debiti per trasferimenti passivi verso l'IPAS per contribuzioni;
- 1.443 mln al debito verso lo Stato per le anticipazioni al soppresso Fondo pensioni, che verrà estinto nel prossimo esercizio come sopra riferito.

**Ratei passivi** - Inseriti per 5 mln. corrispondono alla stima dell'onere relativo alle domande giacenti che verranno liquidate nel 2003.